

Allegato Sub A) alla delibera di Consiglio n. 04 del 04 marzo 2021

Il Sindaco - Franco Bazzoli - Il Segretario comunale - Vincenzo dr. Todaro - La delegata alla firma - Susan Molinari
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A." in sigla "GEAS S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 44, L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., una Società per Azioni denominata: "**GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A.**" in sigla "**GEAS S.p.A.**" retta dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività e servizi pubblici:

- a) esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, tra le quali captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisicobatterologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, 1° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque);
- b) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;
- c) produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- d) impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, nonché installazione e gestione di impianti per servizi di "smart cities";
- e) la promozione di un mercato dei servizi energetici anche in qualità di E.S.CO. (Energy Service Company) operando nel settore, in attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115, offrendo servizi energetici integrati in una logica di "energy performance contracting" e di assistenza all'utente nel reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti, anche attraverso l'attività di ricerca, sviluppo, l'installazione e la realizzazione di impianti di produzione e/o risparmio di energia da fonti rinnovabili, in favore di amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
- f) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata;
- g) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;
- h) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto

"servizio energia - gestione calore";

i) servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio, compresi l'impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi, i servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi;

l) servizi ambientali, compresi l'igiene ambientale, la salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana, nonché la gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie;

m) l'assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di soggetti pubblici e privati;

n) lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi e finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

o) realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;

p) impianto e gestione degli impianti finalizzati alla sorveglianza sul territorio, in favore di enti pubblici e soggetti privati;

q) pubblico trasporto;

r) necroforo - fossore;

s) coordinamento della sicurezza nei cantieri;

t) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50 del 2016;

u) lavori di manutenzione verde pubblico ed ambientali;

v) attività amministrative a favore dei soci.

La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali.

2.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con

Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale;

- promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale.

La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ad esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge.

La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 19 luglio 2005 n. 1058 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di Tione di Trento (provincia di Trento).

L'Assemblea degli azionisti ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove unità locali, filiali, succursali, uffici, agenzie, stabilimenti, magazzini, depositi e rappresentanze in genere.

Articolo 4

La durata della società viene fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Può essere prorogata, una o più volte o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.140.768,00

(unmilione cento quaranta mila settecento sessantotto virgola zero **zero**) ed è diviso in n. 1.140.768 (unmilione cento quaranta mila settecento sessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

La società può non emettere i relativi titoli azionari. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

6.2. La società è a totalitaria partecipazione pubblica. Sono ammesse forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

I rapporti fra la società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.", i Comuni soci e gli altri soggetti detentori di capitale pubblico locale sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento e le garanzie dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali e concessori.

Possono detenere azioni:

- a) i Comuni della Comunità delle Giudicarie e quelli trentini e delle Province confinanti col Trentino Alto Adige;
- b) altri soggetti pubblici, comprese la Aziende speciali, i Consorzi e gli enti locali e le società a totale capitale pubblico;
- c) soggetti privati nei limiti dell'art. 6.2..

I Comuni della Comunità delle Giudicarie devono detenere un numero di azioni non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le azioni detenute dai Comuni della Comunità delle Giudicarie, costituenti almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, devono constare da unico certificato azionario se emesso, per ogni Comune possessore, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma precedente, deve restare sempre depositato con apposita e specifica annotazione di vincolo, presso la sede della società. Tale deposito essendo costituito a norma di legge dà diritto a partecipare alle assemblee sociali.

Le azioni detenute dai Comuni della Comunità delle Giudicarie in eccedenza al 20% (venti per cento) del capitale sociale possono constare di una pluralità di certificati se emessi e sono liberamente trasferibili.

6.3. Aumenti del capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Articolo 7

Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili.

Articolo 8

8.1. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli Azionisti, in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, secondo le modalità previste dall'art. 2441 C.C.,

fatto salvo il vincolo di mantenere la società a totalitaria partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 6.2. del presente Statuto.

Per l'esercizio del diritto d'opzione deve essere concesso agli Azionisti un termine non inferiore a giorni 90 (novanta) dalla pubblicazione dell'offerta da effettuarsi a norma di legge.

8.2. Fatta eccezione per le azioni vincolate possedute dai Comuni del Comprensorio delle Giudicarie di cui all'articolo 6.2. del presente Statuto, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, buoni azionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, nonché nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci, inviando a loro nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico una comunicazione, a mezzo Raccomandata A.R., in cui siano specificate le quantità che si intendono cedere, il prezzo a cui si intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirente/i, e le relative condizioni di trasferimento.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.3. che segue, ecc.) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sui titoli (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno dichiararlo per iscritto, comunicandolo a mezzo Raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, al socio che intenda effettuare il trasferimento e per conoscenza agli altri soci, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo.

In tale dichiarazione, che costituisce impegno irrevocabile di acquisto, i soci dovranno manifestare incondizionatamente la volontà di acquisto totale o parziale secondo le condizioni previste nella comunicazione di cui al punto due del presente articolo.

Qualora gli altri soci abbiano dichiarato di voler acquistare le azioni, buoni azionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, offerti in prelazione, il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferirli sarà tenuto a vendere agli altri soci alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, quanto offerto in vendita verrà ad essi attribuito in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

In mancanza di dichiarazioni recanti la volontà di uno o di più

soci all'acquisto di quanto offerto in vendita, il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferire le proprie azioni, potrà alienarle al terzo indicato nella comunicazione di cui al presente articolo previo consenso dell'Organo amministrativo che potrà non autorizzare il trasferimento ove reputi non conforme all'interesse sociale la presenza di soci operanti nello stesso settore o in settori analoghi a quello indicato nell'oggetto sociale. L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci; qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla sola persona indicata nella comunicazione.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "Il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo otto dello Statuto Sociale".

8.3. Fatto salvo il vincolo di cui all'art. 6.2. del presente Statuto, le azioni e/o buoni azionari, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio:

- ad altri soci;
- a società controllanti e controllate, sempreché la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione a essa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." unitamente alla richiesta di volturazione nel libro dei soci;
- alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.", nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." in cambio di azioni di altre società al fine di acquisire o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C. o da altra norma più restrittiva.

Articolo 9

La società può emettere a norma di legge azioni privilegiate, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Articolo 9 bis

Organi sociali

Sono organi della società: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale.

La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nè trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'Assemblea degli Azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11

L'Assemblea degli Azionisti, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata, dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia e in luogo facilmente raggiungibile con mezzi meccanici, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Trentino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero con avviso ai soci spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con Raccomandata A.R. o con PEC ovvero a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per teleconferenza o videoconferenza, dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedono entro 180 (centottanta) giorni ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci entro i limiti di legge;
- d) altri oggetti di sua competenza a sensi di legge e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando occorre deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sugli altri eventuali oggetti di sua competenza a sensi di legge.

Articolo 14

Il diritto di intervento alle Assemblee è regolato dalle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altri soci della società muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del C.C..

Articolo 15

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 16

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese col

voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in mancanza di questi l'Assemblea designa il proprio Presidente.

Articolo 19

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal Segretario o dal Notaio e devono essere trascritte, in ogni caso, sul libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

CONTROLLO ANALOGO

Articolo 19 bis

(Direzione politico-amministrativa)

1. Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del c.d. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali, tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

2. A tal fine, l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e, di norma, entro 15 (quindici) giorni, i verbali delle riunioni dell'Organo amministrativo mediante pubblicazione su apposita area riservata del sito internet aziendale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società

e delle attività svolte dalla stessa.

3. Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

4. I rapporti tra la società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

Articolo 19 ter

(Indirizzo e controllo strategico)

1. Gli enti pubblici soci esercitano in concerto tra loro l'indirizzo e il controllo strategico, con il compito di verificare il generale andamento della società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

2. Per soddisfare le finalità di cui al precedente comma 1, è istituito, quale organo distinto e separato rispetto all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale, un comitato per l'indirizzo e il controllo strategico (il "Comitato") composto da 7 (sette) membri scelti tra i rappresentanti legali "pro tempore" degli Enti soci, i quali possono delegare la partecipazione al Comitato.

3. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo che siano rappresentate le realtà territoriali servite dalla società.

4. I componenti del Comitato durano in carica quanto l'Organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di rappresentante legale "pro tempore" dell'Ente socio. In caso di cessazione della carica per qualunque ragione del Comitato, l'Assemblea provvede alla correlativa sostituzione.

5. Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

6. Ferma restando la disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto

di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche da parte degli Enti pubblici soci di queste ultime.

7. Il Comitato vigila altresì sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

8. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico proprie del Comitato, l'Organo amministrativo sottopone a preventivo parere non vincolante del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti aventi ad oggetto:

(i) l'andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;

(ii) gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iii) i programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;

(iv) i programmi di "partnership" con soggetti pubblici e privati.

Articolo 19 quater

(Ulteriori competenze specifiche dell'Assemblea)

1. In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 12, l'Assemblea dei soci:

(i) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, alle politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo. Nel determinare i predetti indirizzi programmatici, l'Assemblea è comunque tenuta a dare attuazione agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci, curando, in particolare, che i diversi indirizzi siano tra loro omogenei e che sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, adoperandosi se dal caso per il giusto temperamento delle eventuali diverse esigenze;

(ii) verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi;

(iii) approva il budget annuale di previsione della società;

(iv) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore ad un terzo del patrimonio netto;

(v) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi programmatici della società.

Articolo 19 quinquies

(Obblighi informativi nei confronti dei soci)

1. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere agli Enti pubblici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed

economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'Ente socio.

2. E' inoltre onere dell'Organo amministrativo rassegnare ai soci una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

L'Organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea soci, ove prevista dalla normativa vigente, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e dell'art. 44, L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., ai soci Comuni della Comunità delle Giudicarie spetta la nomina diretta dell'Amministratore Unico ovvero, in caso di Organo Amministrativo collegiale, della maggioranza degli amministratori.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli Organi di amministrazione delle società pubbliche.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori durano in carica sino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

All'atto della nomina l'Assemblea potrà disporre scadenze diverse del mandato dei singoli amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri un Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, un Vicepresidente, cui spetta esclusivamente la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. La durata della loro carica è stabilita al momento dell'elezione, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque la stessa non può essere superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano tra i presenti.

Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ma comunque in Italia, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio o da persona da questi incaricata, con Raccomandata A.R., PEC, telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail) da spedirsi a tutti gli Amministratori e ai Sindaci Effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, PEC, telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail) da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della data e dell'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ritenute valide, ancorché non convocate come sopra, alla presenza di tutti gli amministratori e dei Sindaci Effettivi.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere facilmente identificabili, siano in grado di seguire la discussione e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione sarà considerata tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Articolo 23

Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza effettiva degli amministratori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito.

Il verbale viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Articolo 25

All'Organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo esclusivo all'Assemblea.

Articolo 26

L'Organo amministrativo potrà delegare a un solo

amministratore, all'atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, istituire comitati tecnici, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Articolo 27

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed altresì in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, spettano all'Amministratore unico ovvero con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (nei limiti della delega) o ai Procuratori per le operazioni a loro affidate.

Articolo 28

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che segue, nel caso in cui vengano a cessare dalla propria carica per qualunque ragione nel corso dell'esercizio uno o più amministratori fra quelli nominati dall'Assemblea dei soci, gli amministratori in carica provvederanno alla cooptazione di nuovi consiglieri in loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri cooptati resteranno in carica sino all'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se, viceversa, vengono a mancare uno o più amministratori la cui nomina è riservata ai comuni della Comunità delle Giudicarie, saranno gli stessi Comuni della Comunità delle Giudicarie a provvedere alla surroga.

Qualora la maggioranza degli Amministratori venga a cessare per qualunque ragione prima della naturale scadenza del mandato, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica e i restanti Amministratori o, in caso di loro assenza, il Collegio Sindacale, convocherà un'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Organo amministrativo.

Articolo 29

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo nei limiti stabiliti dall'ordinamento; spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 30

Con riferimento all'art. 11, VI comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei soli casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è altresì esclusa quando chi ha commesso la

violazione abbia agito volontariamente in danno della società ovvero con colpa grave nell'accezione di cui all'art. 5, III comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

31.1. La gestione della società è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti eletti dall'Assemblea a norma di legge e nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli Organi delle società pubbliche e delle altre normative in materia.

31.2. I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

31.3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina o in mancanza dalle tariffe professionali, comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

31.4. E' in ogni caso riservata ai soci Comuni della Comunità delle Giudicarie la nomina di un membro effettivo, il quale assumerà altresì le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, ed uno Supplente.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 32

32.1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

32.2. L'Assemblea dei soci provvede alla nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salva diversa disposizione di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 33

33.1. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 34

34.1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

34.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

34.3. Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 36

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un unico Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina in modo irrevocabilmente vincolativo per le Parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie relative a diritti indisponibili o nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

NORMA DI RINVIO

Articolo 37

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e alle leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.